

## **Convenzione tra la Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale e l'Istituto Teologico Calabro "S. Pio X"**


1. I rapporti tra la P.F.T.I.M. e l'Istituto Teologico Calabro si uniformano alla normativa emanata dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica, al dettato statutario della Facoltà e dell'Istituto, ai sensi della presente convenzione, alle delibere successive del Consiglio di Facoltà e delle Commissioni da esso istituite.
2. I rapporti tra la Facoltà e l'Istituto sono di competenza del Consiglio di Facoltà. Gli affari correnti, tuttavia, sono trattati direttamente dal Preside (o suo Delegato), il quale si avvale della consulenza di una speciale Commissione permanente, eletta dal Consiglio di Facoltà.
3. L'Istituto è rappresentato presso la Facoltà dal suo Direttore, il quale è membro di diritto del Consiglio di Facoltà, cui partecipa con voto deliberativo, assieme a un rappresentante del corpo docente dell'Istituto, eletto dal Consiglio d'Istituto.
4. Il Direttore è tenuto a presentare alla Facoltà, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione dettagliata dell'attività svolta dall'Istituto nell'anno precedente, specie per quanto concerne l'andamento scolastico, il conferimento dei gradi accademici, l'attività di ricerca e la produzione scientifica.
5. Alla scadenza del quinquennio «ad experimentum» il Direttore dovrà presentare una relazione scritta relativa all'intero periodo, nelle forme indicate dalla Facoltà. Questa relazione, integrata dalle osservazioni del Preside e della Commissione permanente, servirà da base per il rinnovo dell'aggregazione.
6. Entro il 30 novembre di ogni anno l'Istituto si impegna a versare alla Facoltà la quota annuale per l'aggregazione, fissata per il 1992/93 in L. 4ml. Le tasse relative ai Diplomi di Baccalaureato e di Licenza vanno versate alla Facoltà, all'atto della richiesta. La quota annuale di aggregazione può essere mutata di comune accordo. Gli altri contributi sono aggiornati annualmente dal Consiglio di Facoltà.
7. Spetta alla Facoltà omologare diciture ufficiali, timbri, libretti accademici, ecc. I Diplomi di Baccalaureato e di Licenza sono forniti dalla Facoltà; i Diplomi di Studi filosofici e di Pastorale sono forniti dall'Istituto. Tutti recano il nome della Facoltà e quello dell'Istituto e vengono vidimati secondo la prassi vigente.
8. Il riconoscimento, ai fini del conseguimento dei gradi accademici, di Diplomi di Magistero in Scienze Religiose, altri diplomi quadriennali o triennali di studi teologici, curricoli o corsi espletati presso Istituti accademici e non, riconosciuti o no da una Facoltà Teologica, corsi universitari, ecc. deve conformarsi alle direttive della Facoltà.

La Facoltà si riserva, all'atto del conferimento dei gradi accademici, di verificare la corretta applicazione delle norme.

9. I passaggi alle Sezioni di Facoltà di studenti dell'Istituto (e viceversa) si uniformano alla prassi vigente all'interno della Facoltà.
10. L'Istituto si impegna a promuovere lo studio e la ricerca teologica in ordine all'inculturazione del messaggio cristiano nell'area meridionale d'intesa con la Facoltà, e partecipa attivamente, secondo le proprie possibilità, alle iniziative di ricerca e produzione scientifica promosse dalla Facoltà.
11. La presente convenzione va rinnovata allo scadere del periodo previsto «ad experimentum» (5 anni), previo parere favorevole del Consiglio di Facoltà.

Napoli, 28 gennaio 1993

IL PRESIDE DELLA FACOLTÀ  
PROF. ANTONIO BARRUFFO S.J.



IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO  
PROF. Domenico Graziani

